



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 09/2020 del 04/05/2020

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CIMITERO A VALERE DAL 4 MAGGIO 2020

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n.26 del 1-2-2020) recante ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

RICHIAMATA la propria ordinanza N. 02/2020 del 13/03/2020 ad oggetto “MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA CIMITERO COMUNALE –“;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure Classifica 11.4; Fascicolo N.8/2020 urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

VISTO l'art. 1 del citato D.P.C.M., con particolare riferimento alle lettere:

- d) *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*
- e) *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*
- i) *(...) sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*

VISTO il combinato disposto del:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 142 del 30/04/2020 con oggetto “D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 143 del 30/04/2020 di errata corrige al decreto n. 142 del 30 aprile 2020.

PRESO ATTO che il predetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 142 del 30/04/2020 stabilisce, all'art. 7, “*Sono sempre consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale per le motivazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 26/2020, ovvero per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM 26/2020, ovvero attività motoria e sportiva all'interno del territorio regionale.*”;

PRESO ATTO, altresì, che il direttivo di ANCI-Marche ha concordato le linee guida che seguono:

- *ha individuato la data del 4 maggio 2020 la possibile riapertura di parchi, aree verdi, cimiteri e spiagge, consigliando comunque a tutti i cittadini come scelta auspicabile quella di rimanere nelle proprie abitazioni;*
- *ogni Sindaco indicherà i dettagli della fruizione ai propri cittadini tenendo conto delle specifiche esigenze e della effettiva capacità di far rispettare le norme emergenziali;*
- *nel caso dei cimiteri mantenere il distanziamento, richiamando al forte senso di responsabilità dei cittadini;*
- *demandare agli organi di vigilanza il rigoroso controllo così da evitare un nuovo aumento dei contagi che porterebbe a nuove chiusure.*

RITENUTO, quindi, di disporre, l'apertura al pubblico del cimitero comunale, negli orari consueti, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone, nel rispetto della normativa in tema di distanze;

VALUTATO, inoltre, che - al fine di evitare un aumento dei contagi - tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo al cimitero comunale **avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso;**

CONSIDERATO che è necessario, altresì, adeguare le misure di contenimento conformemente alla normativa e alle disposizioni citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio, impartendo le seguenti precisazioni:

- *sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno dell'area cimiteriale, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;*
- *le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.*

PRESO ATTO della situazione emergenziale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”;

ALLO SCOPO di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune di Camporotondo di Fiastrone.

VISTO l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Tutto ciò premesso e considerato, per motivi di igiene e sanità pubblica,

ORDINA

1. l'apertura al pubblico **dal giorno 4 maggio 2020** del cimitero comunale;
2. al fine di evitare un aumento dei contagi, che:
 - a) ***all'interno del cimitero deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro;***
 - b) ***tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo nel Cimitero comunale avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso;***
 - c) *sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno dell'area cimiteriale, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;*
 - d) *le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.*

DISPONE

1. La revoca della precedente Ordinanza N. 02/2020 del 13/03/2020 ad oggetto “MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA CIMITERO COMUNALE -“;
2. La trasmissione della presente Ordinanza Sindacale, a mezzo PEC a:
 - Prefettura di MACERATA (PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it);
 - Comando Stazione Carabinieri di Belforte del Chienti
(PEC: tmc27358@pec.carabinieri.it)
 - Imprese funebri operanti sul territorio comunale:
 - ONORANZE FUNEBRI CORVATTA (PEC: corvatta@pec.it)
 - ONORANZE FUNEBRI EREDI ROSSETTI Snc (PEC: rossetti@pecitalia.biz)
 - ONORANZE FUNEBRI SALVATORI (PEC: onoranzefunebrisalvatori@cert.cna.it)
 - ONORANZE FUNEBRI MUZI..... (PEC: muzi.giuliano@pec.it)
 - IMPRESA FUNEBRE IOF..... (PEC: iofsnc@pec.it)
3. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet del Comune;

AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.
- Le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ovvero, in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.



IL SINDACO
Ing. Massimiliano MICUCCI